



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 452

**Ddl di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, recante
“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.**

Sommario

1- Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche.....	3
2- Flessibilità nell'utilizzo dell'avanzo disponibile.....	4
3- Flessibilità nella gestione finanziaria per fronteggiare l'emergenza.....	4
4- Estensione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento e agli atti di accertamento esecutivo degli enti territoriali.....	6
5- Proroga su perdite 2022 società partecipate dagli enti locali	7
6- Aggiudicazione interventi finanziati nell'ambito di politiche di coesione.....	7
7- Estensione dei termini per rimodulazione dei Piani riequilibrio pluriennali dei Comuni coinvolti in accordi di risanamento.....	8
8- Proroga della responsabilità patrimoniale in caso di inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato.....	8
9- Proroga al 2025 dell'incentivazione al 100% della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali	9
10- Facoltà di affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti.....	9
11- Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti.....	10
12- Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali.....	10
13- Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale	

14- Proroghe in materia di comandi e distacchi	11
15- Trattenimento in servizio dei Segretari Comunali e Provinciali	11
16- Proroga dei termini per le opere pubbliche di efficientamento energetico L. 160/2019	12
17- Proroga del termine di presentazione delle proposte del programma “Dateci spazio”	13
18- Proroga applicazione sanzioni per mancata risposta ai questionari Sose e mancata comunicazione di documenti contabili a BDAP fino al 31 marzo 2023 ..	13
19- Proroga termine per regolarizzazione inadempienze certificazioni Covid....	14
20- Passaggio in sede di concertazione per bandi FIAR.....	15
21- Passaggio in sede di concertazione per modalità applicative utilizzo quote avanzi vincolati	15
22- Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da costi energia	15
23- Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti	16
24- Sport e Periferie	16
25- Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associate comunali.....	17
26- Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso).....	17

1- Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “Per gli anni dal 2015 al 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2015 al 2025”.

2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Motivazione

*Il **comma 1** estende fino al 2025 la possibilità di **utilizzare liberamente**, quindi anche per spesa corrente, **i risparmi derivanti da operazioni di rinegoziazione** dei mutui, coprendo così l'intero arco della previsione triennale 2023-25.*

*Il **comma 2** è finalizzato a facilitare le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali, per il 2023, di **deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.***

*Il **comma 3** interviene nella facilitazione dell'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2022/2023 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001. La norma dispone inoltre che le sospensioni in questione non rendano necessario il rilascio di nuove garanzie, prorogando (di un anno) le garanzie già originariamente prestate, in coincidenza con l'allungamento della durata del mutuo eventualmente stabilito dall'accordo.*

2- Flessibilità nell'utilizzo dell'avanzo disponibile

All'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

Motivazione

Le modifica proposta garantisce maggiore flessibilità nella gestione finanziaria permettendo di utilizzare più agevolmente le risorse proprie degli enti locali a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica in corso. A tal proposito si sottolinea che la possibilità di programmare ex ante l'utilizzo degli avanzi disponibili consente agli enti locali di fronteggiare con maggiore efficacia gli aumenti di spesa connessi al caro bollette. La norma proposta permette di agire nel senso sopra indicato anche nella fase precedente alla formale approvazione del rendiconto, sulla base di percentuali prudenziali di applicazione degli avanzi disponibili presunti o in via di proposizione all'organo consiliare. La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

3- Flessibilità nella gestione finanziaria per fronteggiare l'emergenza

Dopo l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto il seguente comma 775-bis:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

2. All'art. 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “per il solo anno 2022” sono sostituite dalle seguenti parole “per gli anni 2022 e 2023”;
- b) al comma 2, le parole “dell'esercizio 2022” sono sostituite con le seguenti parole “degli esercizi 2022 e 2023”.

3. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).

4. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o

regionali, regolarmente incassate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.

Motivazione

Le disposizioni proposte estendono al 2023 alcuni strumenti di flessibilità nella gestione finanziaria, in grado di mobilitare più agevolmente le risorse proprie degli enti locali a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica in corso.

*Il **comma 1** mira a consentire agli enti locali, per il biennio 2022 e 2023, la possibilità di utilizzare sia la quota libera dell'avanzo di amministrazione, sia i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni per fronteggiare i maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei prezzi nel settore energetico. È infatti prevedibile che i contributi straordinari concessi agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati non copriranno integralmente gli aumenti di spesa derivanti dall'emergenza "caro bollette", generando ulteriori tensioni nel conseguimento degli equilibri di parte corrente, da qui la finalità perseguita con la presente proposta normativa che consente di mobilitare al medesimo scopo risorse proprie degli enti locali.*

*In ragione dei significativi aumenti di costo per l'energia che persisteranno anche durante l'esercizio finanziario 2023, il **comma 2** consente l'utilizzo degli importi riscossi in conto competenza, per violazione delle norme sui limiti di velocità e per i parcheggi a pagamento gestiti dai medesimi enti, anche a copertura delle maggiori spese sostenute per energia elettrica e gas.*

*Con il **comma 3** si sospendono ai fini della formazione del bilancio di previsione 2023-25 le limitazioni oggi previste dal comma 866 della legge 205/2017 per l'utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni immobiliari per il finanziamento dell'estinzione anticipata del debito e per la quota capitale in ammortamento.*

*Con il **comma 4** si estende ai finanziamenti (effettivamente incassati) per investimenti diversi dalle risorse riguardanti il PNRR-PNC la possibilità di utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in disavanzo, anche in deroga ai limiti ordinari di cui ai commi 897 e 898 della legge 145/2017. Questo allentamento di vincoli permette una più organica attività di investimento per gli enti in questione.*

Le modifiche proposte non comportano aggravii per la finanza pubblica, in quanto facilitano l'utilizzo di risorse già nelle disponibilità degli enti locali, con la specifica finalità di far fronte all'emergenza energetica e snellire taluni impieghi di risorse proprie. Tali risorse sarebbero comunque utilizzate, in questo campo o in interventi specifici, come nel caso dei proventi da violazioni al codice della strada, con le maggiori difficoltà e con la minore tempestività dovute alla normativa contabile ordinaria.

4- Estensione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento e agli atti di accertamento esecutivo degli enti territoriali

All'articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 252, inserire i seguenti commi

252-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, degli enti territoriali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di atti di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, dagli enti stessi o da loro organismi e aziende strumentali e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti possono stabilire, entro il 31 maggio 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, che i debiti residui possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione dei predetti atti di ingiunzione fiscale e di accertamento esecutivo. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata di cui al primo periodo comporta il pagamento della sanzione e delle quote dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

252-ter. Con il provvedimento di cui al comma *252-bis* gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) le modalità con cui il debitore, entro il termine perentorio del 31 agosto 2023, manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- b) il numero di rate ammissibile e le relative scadenze, il cui termine ultimo non può comunque superare il 30 novembre 2027;
- c) la facoltà del debitore di pagare l'importo dovuto in modo rateale, sulla base di un numero di rate da indicare nella comunicazione a cura dello stesso debitore;
- d) l'obbligo del debitore, a pena di esclusione dal beneficio, di indicare la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- e) il termine, non posteriore al 30 novembre 2023, entro il quale l'ente territoriale, il suo ente strumentale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse, con le relative modalità di pagamento.

252-quater. In caso di pagamento rateale in applicazione della lettera c) del comma *252-ter*, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo calcolati a decorrere dal termine previsto per il pagamento della prima rata.

252-quinquies. Alla disciplina di cui ai commi da *252-bis* a *252-sexies* si applicano le disposizioni di cui ai commi 236, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 248 e 252, in quanto compatibili.

252-sexies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *252-bis* a *252-quinquies* avviene

in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Motivazione

Con l'emendamento proposto si dà la possibilità agli enti territoriali di deliberare una definizione agevolata, con gli stessi, effetti in termini di riduzione degli importi da corrispondere, di quella prevista dall'art. 1, commi 231 e seguenti, legge 197/2022. La proposta emendativa lascia alla potestà regolamentare la possibilità di deliberare la definizione ed alcune modalità procedurali, rinviando per il resto alla definizione disciplinata dal citato comma 231, e seguenti, della legge 197/2022.

La proposta emendativa replica l'analoga previsione di cui all'art. 6-ter, dl 193/2016, già oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale, la quale nella sentenza n. 29/2018 aveva precisato che "appare corretto che sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell'ordinario riparto di competenze".

5- Proroga su perdite 2022 società partecipate dagli enti locali

Inserire il seguente articolo/comma:

In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC gli enti territoriali possono non computare i risultati aziendali relativi agli esercizi 2021 e 2022 ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, dell'articolo 21, nonché dell'articolo 20, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.

Motivazione

La proposta, si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house. Inoltre molte società in house sono soggetti attuatori delle misure del PNRR e PNC, pertanto è necessario salvaguardarle al fine di agevolare una rapida realizzazione degli interventi.

6- Aggiudicazione interventi finanziati nell'ambito di politiche di coesione

Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all' art. 44, comma 7, lettera b) sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "entro il 31 dicembre 2023".

Motivazione

La proroga di tale termine è necessaria per consentire a diversi enti, titolari di interventi finanziati nell'ambito delle politiche di coesione di non perdere i finanziamenti. Molti enti, infatti, non riusciranno entro il prossimo 31 dicembre 2022 ad aggiudicare gli interventi, quindi a sottoscrivere le obbligazioni giuridicamente vincolanti che è condizione essenziale per non essere defianziati.

7- Estensione dei termini per rimodulazione dei Piani riequilibrio pluriennali dei Comuni coinvolti in accordi di risanamento

Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all'articolo 43, comma 5-bis, del predetto decreto, le parole "di centoventi giorni" sono sostituite dalle parole "al 31 marzo 2023".

Motivazione

La procedura che permette gli accordi tra lo Stato e i Comuni capoluogo di provincia, introdotta con il dl 50/2022 (art. 43), ha preso più tempo di quanto inizialmente previsto, anche per via dell'innovatività dello strumento e per l'esigenza di approfondire le situazioni molto differenziate dei capoluoghi richiedenti. Per considerare situazioni analoghe, con il dl 115/2022 (art. 16, co.6) è stato prorogato il termine dei capoluoghi di città maggiori in condizioni di "predissesto" al 31 marzo 2023.

Quando gli accordi riguardano Comuni che hanno in corso Piani di riequilibrio pluriennali (cd. predissesto, art. 243-bis TUEL), si è in effetti posta l'esigenza di raccordare le eventuali riformulazioni o rimodulazioni dei Piani da sottoporre all'esame della Corte dei Conti con le misure ulteriori comprese negli accordi ex art. 43. La soluzione a suo intrapresa prevedeva la posposizione dei termini per la rappresentazione dei Piani di 120 giorni nel caso in cui il capoluogo abbia sottoscritto l'accordo e al 31 dicembre 2022, nel caso di presentazione di proposte che non si concludano con la firma dell'accordo stesso.

La proroga ulteriore del termine per i firmatari, indicata con l'emendamento proposto, riflette la necessità di considerare alcune posizioni che sono tuttora in avanzato stato di istruttoria, che altrimenti dovrebbero rappresentare un piano di riequilibrio revisionato senza poter contare sulla certa applicabilità delle misure straordinarie rese possibili dall'accordo, con particolare riferimento agli incrementi dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e al prelievo sul traffico portuale e aeroportuale.

8- Proroga della responsabilità patrimoniale in caso di inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato

All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.176, le parole "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

Motivazione

In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, è necessario prorogare il termine a decorrere dal quale entra in vigore la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti di Stato, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Tale proroga si rende necessaria anche alla luce delle difficoltà sul reperimento dei dati da caricare nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato a titolo di esenzioni IMU nel settore turistico, che, come noto, non sono immediatamente desumibili né dall'autocertificazione dei soggetti beneficiari degli aiuti, né dalle dichiarazioni IMU.

9- Proroga al 2025 dell'incentivazione al 100% della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali

All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "per gli anni dal 2012 a 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2025".

Motivazione

Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, il D.L. n. 203/2005 ha riconosciuto ai Comuni che partecipano all'accertamento dei tributi statali una quota delle maggiori somme accertate e riscosse pari al 30%. Con il D.L. n. 138/2011, art. 1, co.12 bis, la quota da attribuire ai Comuni è stata elevata al 100% del maggior gettito riscosso e, da allora, è stata mantenuta allo stesso livello con interventi successivi (D.L. n. 192/2014, art. 10, comma 12 duodecies; D.L. n. 193/2016, art. 4, co. 8-bis; D.L. n. 124/2019, art. 34). Inoltre, l'Agenzia delle entrate, la Guardia di Finanza, l'ANCI e l'IFEL hanno stipulato un protocollo di intesa a livello nazionale in modo da coordinare l'attività degli Enti con gli Uffici preposti alla ricezione delle segnalazioni e da garantire la necessaria governance centrale del processo.

La partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali si è diffusa in maniera disomogenea e prevalente fra gli enti del Centro-Nord (Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana) mentre il processo ha stentato a svilupparsi nelle regioni meridionali. L'incentivazione dei Comuni mediante l'innalzamento al 100% della quota assegnata, che si è rivelata efficace per l'avvio del processo in Calabria e in Sicilia, appare ora fattore critico di successo, unitamente al rafforzamento della governance centrale, per il progressivo coinvolgimento degli altri territori.

La modifica proposta non ha effetti sulla finanza pubblica in quanto riferita ad entrate aggiuntive non ancora determinate.

10- Facoltà di affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

Motivazione

L'art. 1, comma 691, prevede oggi la possibilità di affidare la riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva di cui al comma 668, al solo soggetto che alla data del 31 dicembre 2013 risultava affidatario della gestione della TARES di cui all'art. 14 dl n. 201 del 2011.

L'emendamento proposto mira a risolvere due problemi.

Il primo è quello di garantire l'affidamento dell'attività di riscossione ed accertamento al soggetto che risulta essere gestore della TARI, nelle varie annualità, senza il vincolo del 31 dicembre 2013. A causa di tale vincolo, infatti, se il contratto in essere al 31 dicembre è scaduto, oppure è cambiato il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, al Comune è preclusa la possibilità di affidamento diretto prevista dal comma 691.

La seconda criticità che si intende risolvere è quella di chiarire che la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 può essere riscossa solo dal gestore dei rifiuti. Oggi le norme appaiono contraddittorie, perché il comma 668, disciplinante la tariffa corrispettiva, prevede espressamente che questa è applicata e riscossa dal gestore dei rifiuti, mentre il comma 691, nell'attuale formulazione sembra prevedere la facoltà per il comune di affidare la riscossione della tariffa al gestore.

Oltre alle esigenze di coordinamento delle disposizioni recate dalla legge n. 147 del 2013 occorre anche considerare che il nuovo metodo rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, prevede, ai fini del riconoscimento dei costi per le inesigibilità due criteri distinti, per la TARI e la tariffa corrispettiva, che si fondano (correttamente) sull'assunto che il primo prelievo è iscritto nei bilanci comunali (si fa riferimento al FCDE) mentre il secondo prelievo è riscosso e gestito dal gestore (si fa riferimento al compimento delle procedure di pignoramento).

11- Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti

All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera f), è così sostituita:

“f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973”.

Motivazione

L'art. 1, comma 792, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede espressamente che anche il gestore dei rifiuti - affidatario della riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 691, legge n. 147 del 2013 – debba emettere gli atti di accertamento esecutivi. Tuttavia, il medesimo comma, alla lettera f) non richiama il gestore dei rifiuti tra i soggetti che si avvalgono della riscossione delle norme del DPR n. 602 del 1973, sicché sorge il dubbio se il gestore dei rifiuti che ha emesso l'atto di accertamento possa internamente concludere tutte le fasi della riscossione coattiva oppure sia costretto ad avvalersi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione o di uno dei concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1992.

L'emendamento proposto mira a rendere autonomi i gestori dei rifiuti affidatari del servizio di riscossione della Tari e della tariffa corrispettiva, permettendogli di completare internamente tutte le fasi della riscossione.

12- Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2024, e le parole: “29 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “29 settembre 2024”.

Motivazione

L'emendamento è necessario per allineare la validità temporale delle graduatorie concorsuali del personale educativo e scolastico al termine del 30 settembre 2023, già previsto dalla norma oggetto di emendamento, risolvendo l'aporia presente nell'attuale formulazione della norma. In caso di mancato accoglimento dell'emendamento, infatti, si verifica il paradosso per cui le graduatorie scadute prima del 29 settembre 2022 sono prorogate e quindi utilizzabili sino al 30 settembre 2023, mentre quelle in scadenza dal 29 settembre 2022 al 30 settembre 2023 non saranno utilizzabili non appena cessata la rispettiva validità.

13- Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale

1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2021 al 2024".

Motivazione

Il comma 993 della Legge di Bilancio 2021 contiene importanti misure volte al potenziamento dei servizi di polizia locale, consentendo di effettuare assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia locale anche in deroga alle limitazioni della spesa per i contratti a tempo determinato. Considerato il permanere delle esigenze organizzative legate ai servizi di polizia locale, è necessario prevederne l'estensione temporale.

14- Proroghe in materia di comandi e distacchi

1. Al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole "cessano alla data del 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "cessano alla data del 31 dicembre 2023"
2. Al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, all'articolo 6, comma 3, primo periodo sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "fino al 31 dicembre 2023".

Motivazione

La proroga richiesta è motivata da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico. Pertanto la proposta di cui al comma 1, proroga la cessazione alla data del 31 dicembre 2023, dei comandi o distacchi nel caso di mancata attivazione della procedura straordinaria di inquadramento in ruolo.

La proposta di cui al comma 2, consente invece, fino al 31 dicembre 2023 la stabilizzazione del personale che, alla data del 31 gennaio 2022, si trovasse in posizione di comando o distacco.

15- Trattenimento in servizio dei Segretari Comunali e Provinciali

1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi e di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di sedi presso gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2025, il limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo è elevato, su base volontaria, alla data di compimento del settantesimo anno.
2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata all'Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantaseiesimo anno di età e, successivamente, entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantaseiesimo anno di età.
3. L'Amministrazione accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento.
4. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantesimo anno di età e comunque, per chi maturerà

successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.

5. È sempre ammesso il recesso del dipendente con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione prevista per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.

Motivazione

L'elevazione del limite di età - parificandola, almeno in via temporanea a medici e magistrati - è necessaria in funzione della ormai consolidata carenza di posti in organico e delle previsioni di copertura dei medesimi (tenuto conto in particolare di quanto già previsto in manovra di bilancio 2023, comma 825), onde evitare che si amplino in modo eccessivo gli incarichi di Segreterie Comunali a scavalco su più enti, fatto particolarmente disdicevole - ancor più per gli enti di maggiori dimensioni - tenuto conto dei numerosi adempimenti richiesti ai predetti funzionari. La pluridecennale esperienza acquisita dai funzionari, inoltre, permetterà agli enti di meglio affrontare le sfide del PNRR ed instradare opportunamente i nuovi immessi nell'albo.

I Segretari oggi in servizio, infatti, risultano essere 2.243 a fronte di 5.367 sedi da occupare, con 3.308 segreterie vacanti, di cui 2.389 nei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. In manovra è prevista ...dati da verificare/aggiornare con dati post manovra!!...

COPERTURA

Non sono previsti oneri per lo Stato, essendo gli oneri retributivi a carico degli enti locali e pertanto già iscritti nei rispettivi bilanci e dovendosi, in ogni caso, ipotizzare, nel caso di collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età secondo la normativa attuale, la copertura dei posti resisi vacanti. In ogni caso vi sarà, per lo Stato, una minore spesa previdenziale, pari alle pensioni non erogate, ed una maggiore entrata corrispondente agli oneri previdenziali pagati sia dal lavoratore che dall'ente locale di titolarità della sede (I comuni, al contrario dello Stato, versano le ritenute relative al lavoro dipendente).

16- Proroga dei termini per le opere pubbliche di efficientamento energetico L. 160/2019

“All’articolo 1, della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 32, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell’avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
- b) Al comma 34, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettivamente al 31 gennaio 2023 ed al 31 gennaio 2024. Per l’anno 2022, il termine di cui al terzo periodo è posticipato al 15 giugno 2023”.

Motivazione

La proposta normativa è necessaria per consentire l'avvio dei lavori delle opere pubbliche finanziati con i contributi statali. Criticità contingenti impegnano il personale dei comuni negli adempimenti legati ai diversi contributi ed in particolare a quelli del PNRR, nonché al perdurare delle problematiche legate al reperimento dei materiali ed all'anomala crescita dei prezzi in ambito edile che hanno complicato le procedure amministrative e le relative tempistiche. Permanendo lo scenario di guerra Russia-Ucraina e la relativa crisi internazionale, analogamente a quanto già effettuato l'anno precedente, si ritiene essenziale una proroga del termine originariamente previsto dalla norma.

17- Proroga del termine di presentazione delle proposte del programma "Dateci spazio"

Al decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 108/2022, all'articolo 10, al comma 5 bis le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite con le seguenti: "dalla pubblicazione del decreto di cui al comma successivo"

Motivazione

La norma è necessaria in quanto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al programma "dateci spazio- di cui all'articolo 10, comma 5 bis del decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 108/2022- inerente la realizzazione di parchi gioco innovativi che, interessa i Comuni con popolazione superiore ai 300mila abitanti, attualmente ha una scadenza fissa, prevista dalla normativa al 6 dicembre 2022. Il programma in questione è volto al conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socioeconomico delle città, nonché al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza ed alla rifunzionalizzazione di spazi pubblici, anche periferici, second il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart-City). E', quindi, di tutta evidenza che si tratta di interventi delicati ed essenziali per amministrazioni e cittadini, ma la scadenza fissa per l'invio delle domande, oggi prevista, non tiene conto dei tempi tecnici di emanazione del bando ministeriale, approvato in Conferenza Unificata solo il 12 ottobre u.s. e che dovrà poi essere registrato dalla Corte dei Conti con una tempistica non quantificabile. Tali passaggi amministrativi riducono di giorno in giorno il tempo a disposizione dei Comuni per presentare le proposte, determinando così un potenziale vulnus amministrativo in quanto gli enti locali interessati non avrebbero il tempo di preparare la documentazione che sarà richiesta per la partecipazione. Pertanto, al fine di garantire una congrua tempistica è necessario prevedere una scadenza dinamica per l'invio delle domande di partecipazione, decorrente dalla data di pubblicazione succitato bando ministeriale.

18- Proroga applicazione sanzioni per mancata risposta ai questionari Sose e mancata comunicazione di documenti contabili a BDAP fino al 31 marzo 2023

1. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.

Motivazione

La norma proposta disapplica temporaneamente le disposizioni che condizionano il pagamento di qualsiasi tipo di trasferimenti erogati dal Ministero dell'Interno in caso di inadempimenti degli enti beneficiari riguardanti la mancata risposta ai questionari sui

fabbisogni standard (d.lgs. 216/2010, art. 5) o la mancata o incompleta trasmissione dei documenti contabili alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP, art. 161 TUEL)). La sospensione permette di assicurare il normale flusso dei pagamenti annuali per tutti gli enti locali, in primo luogo il saldo del Fondo di solidarietà comunale, nonché i pagamenti dei contributi agli investimenti per opere PNRR-PNC e dei contributi straordinari per il caro-energia.

19- Proroga termine per regolarizzazione inadempienze certificazioni Covid

Le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.”

Motivazione

Si ricorda che gli enti locali, nel biennio 2021-2022, erano tenuti ad inviare al MEF – Ragioneria generale dello Stato apposite certificazioni circa l'utilizzo delle risorse straordinarie acquisite in ragione dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, pena le pesanti sanzioni in questione (tra l'80 e il 100% delle risorse acquisite).

La proposta emendativa intende concedere agli enti inadempienti (peraltro limitati ad alcune decine) la possibilità di inviare e/o rettificare le certificazioni oggetto delle richiamate sanzioni, in considerazione delle straordinarie ed oggettive difficoltà che hanno accompagnato la gestione amministrativa e contabile degli enti locali nel corso dell'emergenza epidemiologica.

A giustificazione ulteriore della modifica normativa qui presentata, l'emendamento proposto intende favorire una programmazione sostenibile dei bilanci 2023-2025, senza sacrificare ulteriormente le spese necessarie a garantire i servizi essenziali, già messi a dura prova dagli effetti finanziari del caro bollette.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

20- Passaggio in sede di concertazione per bandi FIAR

Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 467, dopo le parole “Ministro dell’economia e delle finanze” aggiungere le seguenti parole “sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Motivazione

L’emendamento mira ad introdurre il passaggio in Conferenza Unificata per la definizione dei bandi per il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento inerenti la realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane e per i progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano.

21- Passaggio in sede di concertazione per modalità applicative utilizzo quote avanzi vincolati

Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 823, sostituire le parole “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” con le seguenti parole “sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Motivazione

L’emendamento è necessario per consentire che le modalità applicative della norma che autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione siano emanate previo parere della Conferenza Unificata.

22- Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da costi energia

All’art. 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere in fine il seguente periodo:

“Per l’annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all’incremento della spesa per energia elettrica e gas, sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2019.”

Motivazione

I diversi contributi straordinari concessi agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati non copriranno integralmente gli aumenti di spesa derivanti dall’emergenza “caro bollette”, generando ulteriori tensioni nel conseguimento degli equilibri di parte corrente.

Per un certo numero di enti tale sopravvenuta criticità comporterà ritardi di pagamento non dovuti ad una deficitaria gestione amministrativa e contabile, determinando a stretto giro l’obbligo di un maggiore accantonamento al FGDC e, pertanto, un ammontare minore di risorse effettivamente disponibili per gli equilibri di bilancio.

Tenuto conto della condizione di sofferenza finanziaria sopra brevemente richiamata, l’emendamento proposto intende favorire la programmazione degli equilibri di bilancio senza sacrificare ulteriormente le spese da sostenere per garantire i servizi essenziali.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

23- Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “*Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.*”;
- b. al comma 2, primo periodo, le parole “*entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022*” con le seguenti parole: “*entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.*”.

Motivazione

Il “**Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti**” (art. 4 D.L. 113/2016 e s.m.i.) è stato istituito per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e **prevenire situazioni di dissesto finanziario** dei Comuni che si trovano nella oggettiva impossibilità di onorare le richieste di risarcimento connesse a sentenze esecutive di condanna per calamità naturali o cedimenti strutturali.

Il 2022 è l'ultimo anno di operatività del Fondo e occorre pertanto una norma di chiusura che consenta di coprire eventuali code dovute a sentenze di prossima emanazione. In base alle informazioni in nostro possesso sono infatti attese **ulteriori sentenze**, in particolare relative alla posizione del Comune di San Giuliano di Puglia, che potrebbero determinare richieste di risarcimento importanti con conseguente rischio di dissesto. La norma mira, pertanto, a prorogare per un ulteriore triennio l'operatività del Fondo **mediante l'utilizzo delle risorse non assegnate negli anni precedenti** per effetto di alcune peculiarità del dispositivo (sentenze che giungono a distanza di anni e la previsione di specifici vincoli di bilancio per l'accesso al Fondo). Tali economie ammontano a circa **10,3 milioni di euro** a valere sulle risorse 2020 e 2021, alle quali dovranno essere aggiunte quelle che prevedibilmente deriveranno dal riparto 2022 (il riparto è previsto che avvenga entro marzo 2023 sulla base delle richieste presentate entro il 20 dicembre 2022).

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

24- Sport e Periferie

All'art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, comma 7, lett. b), sostituire le parole: “entro il 31 dicembre 2022” con le seguenti parole “**entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge**”. Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire ai Comuni, beneficiari del Bando Sport e Periferie 2020 il cui finanziamento è a valere sui FSC 2014/2020, di rimodulare gli interventi ed i relativi quadri economici, in quanto l'aggiornamento dei listini dei prezzi dei materiali di costruzioni, da parte di molte Regioni, ha comportato un aumento del costo delle opere da realizzare con un incremento dei prezzi rispetto a quanto in origine preventivato e la necessità di reperire nuove risorse. **Solo in questo modo i Comuni potranno dare seguito alla**

realizzazione degli interventi che sono di fondamentale importanza per la diffusione della cultura dello sport nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane del nostro Paese.

L'emendamento fa altresì salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

25- Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associate comunali

All'articolo 1, dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

19 bis. All'articolo 1 comma 801 della legge n.178 del 30 dicembre 2020 dopo le parole: “Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni”, inserire le parole “e le loro forme associative”

Motivazione

Alla luce dell'interpretazione della Corte dei Conti che con la deliberazione n. 138/2022/PAR ha stabilito che le assunzioni di assistenti sociali a valere sulle somme individuate dai commi 797 e seguenti della legge 178/2020 non possono essere effettuate dalle Unioni di comuni derogando ai propri limiti in tema di capacità assunzionale, si rende necessario proporre una modifica normativa al comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per estendere le deroghe in materia di assunzioni anche alle forme associate comunali.

26- Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso)

All'articolo 1, dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

19 ter. “Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Motivazione

Analogamente a quanto previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulle risorse del Fondo Povertà, si ritiene necessario estendere la deroga ai vincoli assunzionali anche alle assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo non autosufficienze per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso).